

# Statuto dell'Associazione Culturale "CITYLAND COMIX"

## Articolo 1

### Costituzione, denominazione, durata

**1.1** E' costituita l'associazione culturale denominata "CITYLAND COMIX"

**1.2** L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

**1.3** L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

**1.4** Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

**1.5** La durata dell'Associazione è illimitata

## Articolo 2

### Sede legale e sedi secondarie

**2.1** L'associazione ha sede legale attualmente in **Cinisello Balsamo (MI), via Garibaldi 14**, e potrà istituire sedi secondarie, affittare locali o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

**2.2** La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

## Articolo 3

### Finalità e attività

**3.1** L'associazione è apartitica, senza fini di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, si propone di promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti la cultura in genere, l'editoria, il campo artistico, con particolare attenzione al genere fumettistico.

**3.2** L'Associazione non ha scopo di lucro. E' pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile

**3.3** Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

**Pubblicare** altre riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico;

**Promuovere la diffusione della cultura e dell'arte e del fumetto** anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;

**Divulgare attraverso** tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;

**Valorizzare ogni risorsa** che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;

**Svolgere attività di consulenza e collaborazione** con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;

**Proporsi come specifico punto di riferimento** e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;

**Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura del fumetto e dell'arte in generale** e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all'estero e la promozione d'iniziative destinate all'approfondimento degli scopi statutari;

**Organizzare iniziative culturali** a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;

**Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche** di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

**3.4** L'Associazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

**3.5** L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

**3.6** L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

**3.7** Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto.

## **Articolo 4**

### **Aderenti all'associazione**

**4.1** All'associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

**4.2** Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

**4.2.1** Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed

inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

**4.2.2** I soci ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d'ingresso e del contributo annuo stabiliti dall'Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

**4.2.3** Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

**4.3** Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuove aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

**4.4** Il numero degli aderenti è illimitato

**4.5** La qualifica di aderente si perde per:

- Decesso.
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

**4.6** La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Associazione deve essere motivata e comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio del Garante (se nominato) o dell'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata A/R inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea, presidiata dal Presidente, convocata a tal fine entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**4.7** Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

## **Articolo 5**

### **Diritti e doveri degli aderenti**

**5.1** Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri

**5.2** Gli aderenti hanno il diritto:

- Di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo;
- Di conoscere i programmi per i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione
- Di dare dimissioni in qualsiasi momento.

**5.3** Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Contribuire nel limite delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- Versare il contributo associativo annuale stabilito dall'assemblea;
- Svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

**5.4** Il contributo associativo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di esclusione o di perdita della qualità di aderente per

## **Articolo 6**

### **Patrimonio ed entrate**

**6.1** Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi
- Da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali
- Quote di partecipazione a corsi da parte degli associati

## **Articolo 7**

### **Organi sociali dell'associazione**

**7.1** Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

**7.2** Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- a) l'Organo di Revisione;
- b) Il Collegio dei Garanti.

**7.3** Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

**7.4** Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati

## **Articolo 8**

### **Assemblea dei soci**

**8.1** L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

**8.2** L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

**8.3** L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'assemblea ordinaria ha, il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione;

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa;

**8.4** L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell'attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

**8.5** Le adunanze dell'Assemblea si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero.

**8.6** Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.

La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax, o posta elettronica, o telegramma o con affissione in sede. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

**8.7** Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.

**8.8** L'Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

**8.9** I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

**8.10** Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

**8.11** Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

**8.12** Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all'atto della convocazione o in seguito all'accoglimento della richiesta della seduta segreta.

## **ARTICOLO 9**

### **Il consiglio direttivo**

**9.1** L'associazione è amministrata da Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea dei Soci fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari;

**9.2** Il Presidente ed il vicepresidente ne fanno parte di diritto.

**9.3** Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

**9.4** Compete inoltre al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- predisporre l'eventuale regolamento che interno per l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione;
- di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;

- nominare il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non appartenenti al Consiglio Direttivo
- accogliere o respingere le domande degli spiranti aderenti
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti

**9.5** I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**9.6** Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

**9.7** Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

**9.8** Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero.

**9.9** Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma o mediante altri mezzi idonei alla ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e le indicazioni del luogo del giorno e dell'ora della riunione.

**9.10** Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

**9.11** La carica di consigliere cessa:

- per dimissioni volontarie;
- per il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione;
- per revoca, in tutti i casi di comportamenti contrari ed inconciliabili con le finalità statutarie.

**9.12** La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

**9.13** Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

**9.14** Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

**9.15** Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

## **Articolo 10**

### **Il Presidente**

**10.1** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni ed è rieleggibile; nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie.

**10.2** Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea;
- Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione;
- Predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;-
- Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
- Stipulare i contratti e le convenzioni;
- Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione;

**10.3** Il presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

**10.4** In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione dell'operato svolto. Nella delibera deve darsi atto dell'impedimento del Presidente

**10.5** Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.



## **ARTICOLO 11**

### **Organo di revisione**

**11.1** L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere l'Organo dei Revisori, in tal caso questo sarà composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

**11.2** L'Organo di Revisione verifica:

- la regolarità formale e sostanziale della contabilità; redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo;
- ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente;
- verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

**11.3** Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

## **ARTICOLO 12**

### **Collegio dei garanti**

**11.1** L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

**11.2** Il collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- Giudica ex-bono et aequo formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

## **ARTICOLO 13**

### **Gratuità delle cariche**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

## **ARTICOLO 14**

### **Esercizio sociale e bilancio**

**14.1** L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**14.2** Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

**14.3** Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciati ricevuti e le spese per capitali e voci analitiche.

**14.4** Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui l'articolo 3. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e vanai di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

## **Articolo 15**

### **Modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione**

**15.1** Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aventi aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata in via straordinaria, validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**15.2** L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con il parere favorevole dei due terzi dei soci presenti in Assemblea

**15.3** Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli presenti in assemblea.

**15.4** L'avanzo patrimoniale allo scioglimento deve in ogni caso essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 16**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991.